



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AD PERSONAM

Denominazione e durata

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, altresì ai sensi della Legge n. 383/2000 e della legge regionale (Puglia) n. 39 del 18 dicembre 2007, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata 'AD PERSONAM' operante in ambito sociale, educativo, culturale e legale.

L'Associazione è indipendente, apolitica, libera, democratica, egualitaria, di ispirazione cattolica ed opera senza limiti di durata.

Sede

Art. 2

L'associazione ha sede attualmente in Manfredonia in Corso Roma n. 7 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Modalità dell'attività

Art. 3

L'attività degli associati è svolta principalmente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati da regolamento.

L'Associazione, in casi di necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Scopo

Art. 4

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera a fini sociali, culturali, educativi, alimentari, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e per il bene comune. Lo scopo dell'Associazione AD PERSONAM è la promozione sociale e il benessere della persona e del suo ambiente di vita in un'ottica che valorizzi le pari opportunità come sancite dai Diritti dell'Uomo (1948) e dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989).

Per perseguire gli scopi sociali, l'Associazione si propone, in particolare, di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale.

Missione

Art. 5

Missione propria dell'Associazione è promuovere lo sviluppo dell'individuo secondo i principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità con: interventi a carattere preventivo aventi come obiettivo l'informazione, il sostegno e la cura della coppia madre-bambino; interventi psicologici e di sostegno alla coppia, alla famiglia e al singolo; formazione alle coppie prima e dopo il matrimonio; supporto alle coppie in crisi e in fase di separazione e divorzio; sostegno alle coppie con difficoltà nella procreazione; informazione e assistenza nelle situazioni di affidamento e adozione; supporto nelle esigenze della terza età; promozione dei diritti delle donne su maternità e lavoro; orientamento sulle questioni relative al diritto di famiglia; attività di studio e di ricerca attinenti ai fini istituzionali; gruppi di supervisione, formazione, e riqualificazione per operatori del settore; attività di aggiornamento culturale e professionale; svolgimento di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione di obiettivi culturali e la divulgazione degli scopi stessi dell'Associazione; informazione e supporto ai migranti; informazione ed orientamento sulla rete dei servizi

Marla, 18/03/2008, Pavesi

1 - Silvia Moragora Spagnolo

Lelare Ove Ber

sociali, pubblici e privati esistenti sul territorio; educazione all'alimentazione in tutte le fasi della vita con interventi di tipo preventivo e di cura nel caso di disordini alimentari; assistenza scolastica. Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'Associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale e co-progettazione di attività. Sarà data attenzione anche ai contesti comunitari nell'ottica del dialogo tra culture nazionali, europee e internazionali.

Per il raggiungimento di questi scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre Associazioni ed Enti pubblici e privati che ne condividano le finalità associative. L'Associazione potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti.

Soci

Art. 6

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, ispirati da principi di solidarietà, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Le domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. Non vi potranno essere ammissioni e/o tesseramenti che limitino i diritti dei nuovi associati.

Art. 8

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- consultare il verbale dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente;
- informazione e controllo stabiliti dalle leggi;
- accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo secondo quanto disposto dall'art. 19 del presente Statuto.

Art. 9

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono rivalutabili ma variabili, non trasmissibili e non rimborsabili. I soci sono altresì tenuti a corrispondere le quote dovute per la partecipazione alle iniziative sociali.

Art. 10

Il contributo associativo annuale sarà stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso e mancato pagamento della quota associativa.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Illegale Normativa Segnalo

Mare Clara Baro Montalibera Ancona

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Nel caso di mancato pagamento, la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Art. 12

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione si debbono comunicare ai soci destinatari.

Risorse economiche

Art. 13

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà portato a nuovo, capitalizzato e utilizzato per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini dell'associazione.

Art. 14 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio.

Organi dell'Associazione

Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto);
- e) il Collegio dei Proibitori (qualora eletto).

Assemblea dei soci

Art. 16

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'avviso della convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, viene comunicato ai soci mediante modalità quali la

Silvia Monigera Segando

Maria Elena Bello

mariaelena.bello

pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, inoltre la convocazione può effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima della adunanza.

Art 17

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

Art. 18 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Art. 18

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art 19

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto, in proprio o per delega, gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

La prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

Art 20

L'Assemblea e' straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

APL 21

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed, eventualmente, il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

Maria Clara Bero
m. clara b. b. b.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o altri strumenti digitali e telematici da consegnare non meno di tre giorni prima della adunanza.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio e/o il rendiconto economico e/o finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con la maggioranza ordinaria.

Art. 23

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni o altre cause, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Nel caso in cui nell'ultima elezione assembleare non vi siano stati soci che seguono nella graduatoria di votazione, il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri tra gli associati.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

E' fatto divieto ai consiglieri di percepire emolumenti per la carica.

Tesoriere

Art. 24

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

Presidente

Art. 25

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

1° Silvio Monopio Spagnolo

Maria Clara Cano

Maria Clara Cano, Pausa

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Proibiviri (qualora eletti)

Art. 27

Il Consiglio Direttivo qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Proibiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e l'Associazione. Tale Collegio potrà presentare controdeduzioni scritte o verbali in fase preventiva rispetto all'assunzione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio; esso tenterà la composizione della controversia e valuterà la sussistenza dei presupposti per l'inoltro del provvedimento sanzionatorio in Assemblea. Le deliberazioni del Collegio dei Proibiviri sono inappellabili.

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Art. 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche fra i non soci. Il Collegio resta in carica 4 (quattro) anni ed elegge al proprio interno il presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, per la sua liquidazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività in identico o analogo settore, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla normativa vigente.

Norme finali

Art. 28

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

18 NOV. 2016

INSEMENTE

Libero ENIGNEO

Prodotto da ENIGNEO

Olivero

REGISTRATO A...

17 NOV. 2016

AL. 12.78

ESAT. 200.00 (Suecanta)



1° Filippa Monigore Spagnolo
Marese Olivero Enigneo
monigore, berg, Pausqua,

